

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso

Durante la gara serie A1 specialità Volo tra le squadre del Rosta e ASD Ferriera disputatasi in data 25.01.2020, sono stati tenuti alcuni atteggiamenti non corretti da parte dei siggri Faustini Simone, giocatore della soc. Rosta, Tognarini Danilo, manager del Ferriera e Bricco Marco dirigente accompagnatore del Ferriera..

A seguito di tiri effettuati dai giocatori delle due squadre dichiarati regolari dal direttore di gara Dacomo Marino e dagli arbitri Enriquez Francesco e Vittorio Cambusano, è stata sollevata una forte contestazione soprattutto da parte dei sigg.ri Faustini Simone e del sig. Tognarini Danilo.

I due venivano, dapprima, entrambi sanzionati con cartellini gialli, successivamente, perdurando le contestazioni e le frasi offensive verso la classe arbitrale venivano sanzionati entrambi con due cartellini rossi che ne significavano l'espulsione.

Dopo quest'ultimo provvedimento la tensione sul campo di gara aumentava considerevolmente.

A questo punto i dirigenti delle due squadre, in particolare il sig. Marco Bricco, sia pure nel lodevole intento di allentare tale tensione, suggerivano agli arbitri di ritirare i cartellini comminati.

Quest'ultimi accettavano il suggerimento.

Considerato

Che, come detto in premessa, nei fatti come avvenuti possono ravvisarsi atteggiamenti non corretti tenuti dai sigg.ri Faustini Simone, Danilo Tognarini e Marco Bricco

Decide

Sul comportamento degli arbitri la decisione è di competenza dell'AIAB.

FAUSTINI SIMONE Soc. ROSTA

TOGNARINI DANILO Soc. FERRIERA

Per la violazione di quanto previsto dall'art. 61 comma 3 lett. b,d,f ai sensi dell'art. 61 comma 5 lett. c squalifica di mesi 2 a partire dal 31.01.2020 al 31.03.2020;

BRICCO MARCO Soc. FERRIERA

Per la violazione di quanto previsto dall'art. 61 comma 3 lett. e ai sensi dell'art. 61 comma 5 lett. b, tenuto conto dell'aggravante, dirigente federale, ed dell'attenuante, lodevole intenzione di rasserenare l'ambiente, con prevalenza di quest'ultima e sulla base del disposto dell'art. 57 comma 3, inibizione a svolgere qualsiasi mansione all'interno della federazione di gg. 15 a partire dal 31.01.2020 al 14.02.2020.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv.to Franco Pascucci

